

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI, DI TUTELA E ASSISTENZA
ALLE VITTIME DI CAPORALATO, NONCHÉ DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI
E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE”**

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato “Testo unico”, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 4:
 - 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste.»
 - 2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»
 - b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “*la stipula dell'accordo di integrazione*” sono inserite le seguenti: “*, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,*”;
 - c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;
 - d) all’articolo 9-bis, comma 1, lett. a), dopo le parole “*ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26*” sono inserite le seguenti: “*, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4*”;
 - e) all'articolo 22:
 - 1) al comma 2:
 - 1.1) all’alinea, le parole: “*deve presentare*” sono sostituite dalle seguenti: “*deve trasmettere in via telematica*”;
 - 1.2) alla lett. b), sono aggiunte in fine le seguenti parole “*sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata*”;
 - 1.3) la lett. d-bis) è sostituita dalla seguente:

“d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.”;
 - 1.4) dopo la lett. d-bis) è aggiunta la seguente:

“d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici Nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
 - 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.";

- 3) al comma 5-ter, le parole *"qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore"* sono sostituite dalle seguenti: *"qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore"*.
 - 4) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
"5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore. La richiesta del visto di ingresso è perfezionata quando la documentazione necessaria è integralmente prodotta dal lavoratore straniero. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilasciano, dopo gli accertamenti di rito, il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo Sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.";
 - 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: *"Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.";*
- f) all'articolo 24:
- 1) al comma 1, secondo periodo, le parole *"ad eccezione dei commi 11 e 11-bis"* sono sostituite dalle seguenti: *"ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11"*;
 - 2) al comma 3, primo periodo, le parole: *"esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,"* sono sostituite dalle seguenti: *"trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, "*;
 - 3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, è data comunicazione all’INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.”;

- 4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre 30 giorni dal termine finale del precedente contratto”;
 - 5) al comma 9, le parole “sia rientrato nello Stato di provenienza” sono sostituite dalle seguenti: “abbia lasciato il territorio nazionale”;
 - 6) al comma 10, le parole “nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4” sono soppresse;
 - 7) al comma 11, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.”;
 - g) all’articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: “Agenzia delle entrate” sono inserite le seguenti: “e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA,”;
 - h) all’articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Entro otto giorni dall’ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno,";
 - i) all’articolo 27-quater:
 - 1) al comma 6, le parole "convoca il datore di lavoro e" sono soppresse;
 - 2) al comma 9, le parole "qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all’articolo 22, comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "qualora il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 24-*bis*, comma 3 del Testo unico che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'art. 3 comma 4 del medesimo Testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione sono definite con circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, **sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 5, lettera a), dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato Nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui al comma 2, dell'art. 24-*bis* del Testo unico.**
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente dalle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo.
3. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del Testo unico, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo Testo unico. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal presente articolo. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. In caso di perdita del lavoro, è consentita la ricerca e l'assunzione di un nuovo impiego secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo unico.

4. Per l'anno 2025, ciascun datore di lavoro può presentare un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, asseverati e ponderati in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale **delle politiche sociali**, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
5. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per i settori agricolo e turistico-alberghiero, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025, nei limiti delle quote di cui al citato articolo 7, rispettivamente in misura pari al settanta per cento per la prima data e pari al trenta per cento per la seconda data.
6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 28 marzo 2025.

Art. 3

(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del Testo unico non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo Testo unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Art. 4

(Disposizioni in materia personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e degli uffici consolari)

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole "per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024 e 2025";
 - b) le parole "nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo

di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025.”.

2. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, area degli assistenti, è incrementata di 500 unità.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2025, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'art. 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 968.000 per l'anno 2025, alla quale si provvede mediante.....
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.072.900 per l'anno 2025 e di euro 20.145.800 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 890.024 per l'anno 2025 ed euro 1.780.048 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante.....
5. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 200 unità dell'area degli assistenti. Il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.916.499 euro per l'anno 2025 e di euro 7.665.992 a decorrere dal 2026.
6. All'articolo 152, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il numero «3.150» è sostituito dal seguente: «3.200». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027 e di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033, di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10 bis, al comma 6:
 - i. dopo le parole "18, 18 bis" sono aggiunte le seguenti "18-ter";
 - ii. le parole "22, comma 12-quater" sono soppresse;
 - b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole «600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602»;
 - c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter

(Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – **Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.**

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 4 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – **Direzione generale dell'immigrazione**

e delle politiche di integrazione, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. Il permesso rilasciato a norma del presente articolo è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge _____.

7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;

d) all'articolo 22:

- i. al comma 12-bis, le parole “di particolare sfruttamento” sono soppresse;
- ii. i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* sono abrogati.

Art. 6

(Misure di assistenza)

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-*ter*, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per “casi speciali” può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al successivo articolo 7, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-*ter*, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.
2. Le misure di assistenza non possono essere disposte:
 - a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
 - c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui al comma 1.

Art. 7

(Attuazione delle misure di assistenza)

1. L'attuazione e la specificazione delle modalità esecutive delle misure di cui all'articolo 6 avviene tramite un programma di assistenza, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – **Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione** che, in collaborazione con le Regioni e i comuni, procede all'individuazione di un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

2. I destinatari delle misure di cui all'articolo 6, possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

4. Il programma di cui al comma 1 è delineato in base alle "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura", licenziate con **Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021 in attuazione del Piano Triennale 2020-22 di contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato.

Art. 8

(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)

1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui all'articolo 7;
- b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) la rinuncia espressa alle misure.

2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

Art. 9

(Vigilanza, tutela e protezione)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano, qualora ne ricorrano i rispettivi presupposti, le misure di protezione e vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-ter; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al periodo che precede.»

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 11

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis, lettera f), le parole “a bordo”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'incolumità dei migranti”;
 - b) al comma 2-quater:
 - 1) al quinto periodo, le parole “sessanta” sono sostituite dalle parole “dieci” e le parole “venti” sono sostituite dalle parole “cinque”;
 - 2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Il Prefetto, **competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689**, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”.
 - c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola “quinto” è sostituita dalla parola “quarto”;
 - d) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:

“2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile.

2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.

2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.

2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il Pilota in Comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'Autorità di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.

2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.

2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

Art. 12

(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi mobili in uso ai migranti)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole “*richiedente asilo ha l'obbligo*” sono inserite le seguenti: “*di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso anche se detenuti sui dispositivi elettronici mobili, relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, e*”.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nei casi di cui al comma 1 lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso.

2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione ed ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso ai dispositivi

*elettronici mobili in possesso dello straniero, **esclusivamente finalizzato all'individuazione di elementi relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, con esclusione della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.** La richiesta è rivolta al giudice di pace territorialmente competente, che ne dispone, nell'immediatezza, l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente le modalità di accesso al dispositivo elettronico, le informazioni controllate, **allegando, se del caso, documentazione fotografica,** nonché l'esito delle operazioni, è notificato al richiedente protezione internazionale ed è trasmesso al giudice di pace nelle quarantotto ore successive. **Lo straniero ha diritto di assistere alle predette operazioni.**";*

b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1 è aggiunto il seguente:

"1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.";

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

*"4-bis. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione ed ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso ai dispositivi elettronici mobili in possesso al richiedente, **esclusivamente finalizzato all'individuazione di elementi relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, con esclusione della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.** La richiesta è rivolta al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, che ne dispone, nell'immediatezza, l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente le modalità di accesso al dispositivo elettronico, le informazioni controllate, **allegando, se del caso, documentazione fotografica,** nonché l'esito delle operazioni, è notificato al richiedente protezione internazionale ed è trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea nelle quarantotto ore successive. **Il richiedente ha diritto di assistere alle predette operazioni.**";*

b) all'articolo 6-bis, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: *"Al richiedente trattenuto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4-bis";*

c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. L'identità di cui ai commi 2 e 3 può essere accertata anche mediante la lettura di dati selezionati presenti sui dispositivi elettronici mobili in uso al minore straniero non accompagnato. Per le attività di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è competente il Tribunale per i minorenni.".

(Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: *“b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all’articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”*.
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, al comma 2, alla lettera b), le parole *“durante la sua permanenza in Italia”* sono sostituite dalle seguenti: *“durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale”*;
 - b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, ultimo periodo.”;
 - c) all'articolo 35-ter, al comma 1, le parole *“quattordici giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“sette giorni”*;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4, al comma 2:
 - 1) al primo periodo:
 - 1.1) le parole *“dell’articolo 6”* sono sostituite dalle seguenti *“del presente decreto”*;
 - 1.2) dopo le parole *“attestato nominativo”*, sono inserite le seguenti *“recante il codice unico d’identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.”*;
 - 1.3) le parole *“che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale”* sono soppresse;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“L’attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l’identità dichiarata dall’interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”*;
 - b) all'articolo 6-bis:
 - 1) al comma 1, le parole *“di cui all’articolo 35-bis, comma 4,”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui all’articolo 35-ter”*;
 - 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.”*;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2-bis, e, in caso di ricorso,

l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.";

- 4) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 6, comma 5, del presente decreto, ad eccezione del terzo periodo, e l'articolo 14 del predetto decreto legislativo, ad eccezione del comma 1-bis."*

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 2, al comma 1, la lettera b-bis) è così sostituita: *"b-bis) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3.";*
- b) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono abrogati;
- c) l'articolo 23-bis è sostituito come segue:

"Art 23-bis

(Procedura in caso di ritiro implicito della domanda)

1. *La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:*
- a) *il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- b) *il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11-commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.*
2. *Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.*
3. *Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.*
4. *Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lett. b-bis) e c), e comma 2-bis e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.*
5. *La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 ed all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i*

motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento."

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del presente decreto, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato."
 - b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater, del presente decreto."

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 16

(Reclamo alla Corte di appello)

1. Al decreto-legge 7 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione anche mediante la partecipazione, almeno ogni biennio, ai corsi indicati al comma 1, secondo periodo."

b) all'art. 3:

- 1) al comma 4, le parole: *"Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,"* sono soppresse;
- 2) il comma 4-bis è abrogato;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I reclami contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate sono assegnati alle Corti d'appello nel cui distretto ha sede la sezione specializzata che ha adottato il provvedimento."

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35-bis:

- 1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
- 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà.

2-ter Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo n.142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni.”

3) al comma 13, sono soppressi i seguenti periodi: secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo.

b) dopo l’articolo 35-bis sono inseriti i seguenti:

“Art. 35-bis.1

(Reclamo)

1. Contro il decreto adottato ai sensi dell’articolo 35-bis è ammesso reclamo alla Corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

2. Il reclamo è proposto alla Corte d’appello nel cui distretto ha sede la sezione specializzata che ha adottato il provvedimento reclamato.

3. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

4. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.

5. La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.

6. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applicano, in quanto compatibili, i commi 17 e 17-bis dell’articolo 35-bis.

Art. 35-bis.2

(Ricorso per cassazione)

1. Contro il decreto adottato ai sensi dell’articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.

2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

Art. 35-bis.3

(Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo)

1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.

2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, comma 1/cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.

3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.”

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

- 1. Le disposizioni del Capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 25 del 2008 decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 180.000 euro per l'anno 2024, e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, per il corrente anno, mediante incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e per le annualità successive mediante le risorse Fondo medesimo.**